

## VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE del 11/03/2021 n. 31

COPIA

Oggetto: Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). Modifiche. Approvazione.

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo alle ore 15:42 in Scandicci, nella Sala virtuale per le adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza del Dpcm del 02.03.2021.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede la Presidente del Consiglio Comunale, Loretta Lazzeri, ed assiste il Vice Segretario Generale, Alberto De Francesco che, su invito della Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

**ASSENTI** i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Pacini Giacomo
- Brunetti Elda
- Pacinotti Stefano
- Porfido Alberico
- Lazzeri Loretta
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- Francioli Tommaso
- Morandi Claudia
- Bonechi Daniela
- D'Andrea Laura - Forlucci Cecilia
- Vari Alessio
- Pecorini Ilaria
- Giulivo Dario
- Babazzi Alessio
- Batistini Leonardo
- Baldini Luigi
- Meriggi Enrico
- Braccini Christian
- Salvadori Alessandro
- Carti Luca
- Tallarico Bruno Francesco
- Bencini Valerio

Presenti n. 25 membri su 25 (compreso il Sindaco)

La Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: D'Andrea, Morandi, Salvadori.

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Ndiaye, Franceschi, Lombardini, Sereni e Palomba.

...omissis il resto...

La Presidente mette ora in trattazione l'argomento iscritto al punto n.9 dell'ordine del giorno e da la parola all'Assessore Giorgi per l'illustrazione.

Intervengono i Consiglieri Carti (Centro Destra per Scandicci, Fi, UDC), Tallarico (M5S), Batistini (Lega Salvini Premier), l'Assessore Giorgi, Tallarico (M5S), Francioli (PD), Carti (Centro Destra per Scandicci, FI, UDC) che esprime contestualmente la propria dichiarazione di voto.

OMISSIS (Gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

Durante la trattazione dell'argomento, rientra nell'aula virtuale il Consigliere Porfido: presenti n.24, assenti n.1.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Premesso che l'art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 avente ad oggetto "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)" introduce quale componente dell'Imposta Comunale Unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 che, al comma 738, stabilisce "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

#### Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il comma 3-bis art.106 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che differisce al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;

Viste, altresì, le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno 13.01.2021, il quale ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Preso atto che a norma dell'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013 n. 147 è applicabile, in materia di Tari, l'art. 52 del D.Lgs 446/97, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

Considerato che L. 27.12.2013 n. 147 all'articolo 1 comma 693 stabilisce che "Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, ......omissis......"

Preso atto, altresì, che la sopra richiamata legge all'articolo 1 comma 693 prevede che "In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500";

Dato atto che con deliberazione n. 60 del 23.07.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 64 del 20.05.2015, n. 43 del 28.04.2016, n. 41 del 31.03.2017, n. 63 del 16.07.2020 e n. 89 del 29.09.2020;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 21 comma 2 lettera a) del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) l'ufficio competente svolge tutte le attività necessarie al fine della verifica e controllo dei vari adempimenti da parte dei contribuenti, inviando anche questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

Tenuto conto che il comma 5 dell'articolo 22 del medesimo Regolamento stabilisce che: In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250."

Valutata la necessità, nell'ottica di una collaborazione tra Ente e contribuente, di ridurre la sanzione che colpisce tale fattispecie di omissione a seguito della

mancata presentazione del questionario debitamente compilato, inviato dall'Ente e richiesto a fronte di verifiche:

Considerato altresì che per mero errore materiale al comma 5 dell'articolo 22 è richiamato l'articolo 20 anziché l'articolo 21:

Rilevata pertanto la necessità di modificare il comma 5 dell'art. 22 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), "Sanzioni", riformulando lo stesso nel seguente modo:

"5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100."

Rilevata, quindi, la necessità di approvare la sopra richiamata modifica al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Viste le disposizioni di legge in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) sopra richiamate;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. a) del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ai sensi del quale "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del D.Lgs 26.09.1998, n.360;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge n. 201/2011, così come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ......omissis...........";

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere dei revisori dei conti in data 03/03/2021, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale;

Con votazione espressa per appello nominale e che da il seguente risultato:

Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 20
Contrari: 4
Astenuti: 0

Esito: Approvata

Favorevoli: A. Babazzi, V. Bencini, D. Bonechi, E. Brunetti, I. Capano, L. Carti, L. D'Andrea, S. Fallani, C. Forlucci, T. Francioli, D. Giulivo, L. Lazzeri, C. Morandi, G. Pacini, S. Pacinotti, I. Pecorini, A. Porfido, B. Tallarico A. Vari, T. Vignoli

Contrari: L. Baldini, L. Batistini, C. Braccini, A. Salvadori

#### DELIBERA

- 1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica del comma 5 dell'art. 22 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione n. 60 del 23.07.2014 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 64 del 20.05.2015, n. 43 del 28.04.2016, n. 41 del 31.03.2017, n. 63 del 16.07.2020 e n. 89 del 29.09.2020, e riformulare il medesimo come di seguito riportato:
  - "5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100."
- 2. Di dare atto che il testo modificato del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). approvato con deliberazione n. 60 del 23.07.2014 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 20.05.2015, n. 43 del 28.04.2016, n. 41 del 31.03.2017, n. 63 del 16.07.2020 e n. 89 del 29.09.2020, recepisce in parte qua la modifica del comma 5 dell'art. 22 introdotta con il presente atto, giusta e immodificata ogni altra parte.

- 3. Di stabilire che le modifiche del citato Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- 4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. n.360/1998;

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per appello nominale e che da il seguente risultato:

Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 20
Contrari: 4
Astenuti: 0

Esito: Approvata

Favorevoli: A. Babazzi, V. Bencini, D. Bonechi, E. Brunetti, I. Capano, L. Carti, L. D'Andrea, S. Fallani, C. Forlucci, T. Francioli, D. Giulivo, L. Lazzeri, C. Morandi, G. Pacini, S. Pacinotti, I. Pecorini, A. Porfido, B. Tallarico A. Vari, T. Vignoli

Contrari: L. Baldini, L. Batistini, C. Braccini, A. Salvadori

### **DELIBERA**

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000

...Omissis...

# Del che si è redatto il presente verbale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Alberto De Francesco

La Presidente *F.to Loretta Lazzeri*